

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	
Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)	
Redattore: Gustinucci Lorenzo	
Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo	
Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore: TOFANELLI VINCENZO	
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE - PROPOSTA	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

In data 15/03/2021 alle ore 11:00 si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X	
SECONDI LUCA	Vicesindaco	X	
BOTTEGHI MICHELA	Assessore	X	
BASSINI LUCIANA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore		X
CESTINI ROSSELLA	Assessore	X	
MASSETTI MASSIMO	Assessore	X	
TOFANELLI VINCENZO	Assessore	X	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Bacchetta Luciano.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE - PROPOSTA

La Giunta

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 12/03/2021;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Tofanelli Vincenzo;

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.*



Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021

160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, dispone nel merito dei contenuti della potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale;

Richiamata la deliberazione n.4 del 01.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" nonché del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" ed alla disciplina provvisoria dei medesimi nelle more dell'approvazione dei Regolamenti per la disciplina delle due entrate;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare in via permanente il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi soppressi;

Ricordato che il Comune di Città di Castello i prelievi sostituiti dal canone di cui al citato comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 sono costituiti dal COSAP dall'ICP e dai DPA;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui al comma 816 dell'art.1 della L.160/2019 che si allega alla presente e ritenuto opportuno andare alla sua approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto altresì il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale: *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe* e dato atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà



Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021

alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio e nel rispetto del disposto di cui al citato comma 817;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Ricordato, inoltre:

- che il comma 837 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*così detto canone mercatale*);
- che il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che con successivo provvedimento verrà proposta al Consiglio Comunale l'approvazione della regolamentazione del predetto canone;

Tenuto conto altresì che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della correlata Tari giornaliera risulta affidata in concessione, alla data del 31/12/2020, alla Società Dogre srl, come da contratto ancora in essere ed avente durata quinquennale Rep. n.11.481 in data 22.05.2018;

Richiamato inoltre l'art.9, comma 2, del Capitolato d'Oneri parte integrante del citato contratto che testualmente recita: *“2. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.”*;

Ritenuto pertanto perfettamente legittimo - sia alla luce del disposto dell'art. 1, comma 846, della L. n. 160/2019 che per quanto previsto dall'art.9, comma 2, del Capitolato d'Oneri del contratto



Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021

Rep.11.481/2018 come sopra riportato - nonché opportuno - al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, evitare l'interruzione nei servizi e mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente – proseguire fino alla sua naturale scadenza il rapporto contrattuale in essere con Dogre srl anche per la gestione dei canoni di cui all'art. 1, commi 816 ed 837, della L. n. 160/2019 fatti salvi i necessari adeguamenti e la eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali che potrà essere posta in essere dopo l'approvazione dei regolamenti e delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Dato atto che determinazione in tal senso era stata assunta anche nella sopra richiamata propria precedente deliberazione n.4 del 1 marzo 2021 inerente la disciplina provvisoria del canone, determinazione che si ritiene pertanto confermare in questa sede;

Dato atto che, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale

Delibera

Di proporre al Consiglio Comunale l'adozione delle seguenti determinazioni:

- 1) di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836 , composto di n.62 Articoli e comprensivo degli allegati riportati sotto a lettera A) e B), unito alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 3) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione del sistema tariffario del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 4) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 5) di disporre, infine, confermando quanto già disposto nell'ambito della propria precedente deliberazione n.4/2021 in premessa richiamata, che la gestione del canone unico patrimoniale di cui al comma 816 dell'art.1 della L.160/2019 - unitamente a quella del canone mercatale di cui al comma



Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2021

837 del medesimo articolo di legge - è affidata al soggetto già affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e correlata Tari giornaliera, alle condizioni di cui al contratto vigente fatti salvi i necessari adeguamenti e la eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali che potranno essere posti in essere dopo l'approvazione dei regolamenti e delle determinazioni definitive in merito alla disciplina del canone anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 art.1 della Legge 160/2019.